

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-3772 del 24/07/2023
Oggetto	Società Romagnola Conglomerati S.r.l., con sede legale a Bertinoro (FC), Via Ponara n. 124 (C.F. 04162150405). Autorizzazione alla variazione in misura superiore al 30% della capacità di stoccaggio del deposito oli minerali ad uso industriale esistente sito in Comune di Forlimpopoli (FC) ĩ Via Ponara snc, comprensiva di voltura della titolarità del deposito stesso.
Proposta	n. PDET-AMB-2023-3914 del 24/07/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	CRISTIAN SILVESTRONI

Questo giorno ventiquattro LUGLIO 2023 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, CRISTIAN SILVESTRONI, determina quanto segue.

Oggetto: Società Romagnola Conglomerati S.r.l., con sede legale a Bertinoro (FC), Via Ponara n. 124 (C.F. 04162150405). Autorizzazione alla variazione in misura superiore al 30% della capacità di stoccaggio del deposito oli minerali ad uso industriale esistente sito in Comune di Forlimpopoli (FC) – Via Ponara snc, comprensiva di voltura della titolarità del deposito stesso.

LA DIRIGENTE

Premesso che:

- il Regio Decreto Legge 02/01/1933 n. 1741, convertito in Legge 08/02/1934 n. 367, ed il relativo regolamento esecutivo approvato con Regio Decreto 20/07/1934 n. 1303, dettano la disciplina di riferimento per lavorazione ed il deposito degli oli minerali, attribuendo le competenze allo Stato;
- gli artt. 8 e 9 del D.P.R. 28 giugno 1955, n. 620, la Legge 28 maggio 1959 e gli artt. 1 e 4 della Legge 7 maggio 1965, n. 460 hanno attribuito ai Prefetti alcune competenze in materia di depositi di oli minerali;
- il D.P.R. 18 aprile 1994 n. 420 ha introdotto semplificazioni nelle procedure di concessione per l'installazione degli impianti di lavorazione o di deposito di oli minerali;
- la Legge 23 agosto 2004, n. 239 *“Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia”* stabilisce che le attività di lavorazione, stoccaggio e distribuzione di oli minerali sono libere su tutto il territorio nazionale (art. 1 comma 2) e che sono sottoposte per alcune tipologie ad autorizzazione (art. 1 comma 56);
- l'art. 1 comma 55 della Legge 23 agosto 2004, n. 239 attribuisce alla competenza delle Regioni le funzioni amministrative di autorizzazione delle attività di lavorazione, stoccaggio e distribuzione di oli minerali;
- la Giunta Provinciale, con atto n. 13306 del 21 febbraio 2005, ha preso atto delle funzioni amministrative in materia di oli minerali di cui all'art. 1, comma 56 della Legge 23 agosto 2004, n. 239 e ha individuato nel Servizio Ambiente la struttura dell'Amministrazione provinciale competente;
- il D.Lgs. 22 febbraio 2006, n. 128 riordina la disciplina relativa all'installazione e all'esercizio degli impianti di riempimento, travaso e deposito di GPL;
- il Decreto legge 09 febbraio 2012 n. 5, convertito in Legge 4 aprile 2012, n. 35, all'art. 57 tratta gli aspetti relativi a *“Disposizioni per le infrastrutture energetiche strategiche, la metanizzazione del mezzogiorno e in tema di bunkeraggio”*, attribuendo alla competenza del Ministero dello Sviluppo Economico le autorizzazioni delle attività di lavorazione, stoccaggio e distribuzione di oli minerali ricomprese tra le *“infrastrutture ed insediamenti strategici”*;

Considerato che con nota ministeriale n. 0000165 del 7 ottobre 2004 il Ministero delle Attività Produttive ha fornito le prime indicazioni in merito all'attuazione della Legge 23 agosto 2004, n. 239 di riordino del settore energetico ed in particolare ha indicato che, in attesa dell'individuazione di nuovi criteri e modalità per il rilascio delle autorizzazioni, si applicheranno le norme dettate dal D.P.R. n. 420/94 *“Regolamento recante semplificazione delle procedure di concessione per l'installazione di impianti di lavorazione o di deposito di oli minerali”*;

Visti:

- la Legge Regionale 23 dicembre 2004, n. 26 *“Disciplina della programmazione territoriale ed altre disposizioni in materia di energia”* che all'art. 3 comma d) aveva delegato alle Province tutte le funzioni amministrative in materia di idrocarburi e risorse geotermiche non riservate alla competenza dello Stato e della Regione ed in particolare le funzioni di cui all'art. 1 comma 56 della legge 23 agosto 2004, n.239;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13, recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente e energia;
- in particolare l'art. 17 della L.R. n. 13/2015, secondo cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative in materia di energia di cui all'art. 14, comma 1, lettera n), relative a oli minerali e GPL, di cui all'art. 1, comma 56 della Legge 23/08/2004, n. 239 e di cui al D.Lgs. 22/02/06, n. 128, fatte salve quelle espressamente riservate allo Stato, sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (Arpae);

- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21/12/2015, di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. 13/2015, per cui al Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti settoriali relativi ai depositi di oli minerali e GPL;

Considerato che:

- con Decreto prot. n. 385/3 del 02/02/1977, il Prefetto della Provincia di Forlì ha concesso alla Società Romagnola Strade di Minghini Rino e Sbaraglia Alceo, l'installazione e l'esercizio del deposito di oli minerali in oggetto, ai sensi della L. 07/05/1965, n. 460;
- con Decreto n. 294/2-2 del 25/02/1983 e successivo Decreto n. 108/90/2-2 del 7/03/1991, il Prefetto della Provincia di Forlì ha concesso alla Società Romagnola Strade di Minghini Rino e Sbaraglia Alceo di ampliare e modificare il deposito in oggetto concedendo l'esercizio definitivo dello stesso;
- con Decreto n. 56/2-2 del 7/1/1992 il Prefetto della Provincia di Forlì ha stabilito di volturare a favore della Società Romagnola Strade S.p.A. l'autorizzazione alla gestione del deposito di oli minerali in oggetto rilasciata con il suddetto Decreto Prefettizio n. 385/3 del 02/02/1977 e s.m.i. a seguito dell'intervenuta trasformazione della Società comunicata con istanza pervenuta in data 28/10/1991;
- con Decreto n. 56/97/2-2 del 30/09/1997 il Prefetto della Provincia di Forlì-Cesena ha concesso alla Società Romagnola Strade S.p.A. il rinnovo per 20 anni della concessione relativa all'esercizio del deposito di oli minerali in oggetto, nonché la modifica e l'incremento della capacità di stoccaggio dello stesso;
- con Decreto n. 66/98/2-2 del 02/06/1998 il Prefetto della Provincia di Forlì-Cesena ha concesso alla Società Romagnola Strade S.p.A. l'autorizzazione a modificare il deposito di cui all'oggetto;
- con nota del 26/05/2006, prot. prov.le n. 45434 del 01/06/2006, in relazione al trasferimento di competenze disposto dall'art. 1, comma 55 della Legge 03/08/2004, n. 239, la Prefettura di Forlì-Cesena – Ufficio Territoriale del Governo ha trasmesso alla Provincia di Forlì-Cesena il fascicolo relativo al deposito di stoccaggio di oli minerali in oggetto;
- a seguito dell'entrata in vigore della Legge 239/2004 le attività che in tale data erano già state autorizzate o concesse, quale il deposito in oggetto, hanno continuato ad operare nel nuovo regime liberalizzato, senza necessità di alcun adempimento formale, con il precedente decreto prefettizio convertito automaticamente in autorizzazione valevole a tempo indeterminato;
- a seguito dell'entrata in vigore in particolare dell'art. 17 della L.R. n. 13/2015 la Regione svolge tramite Arpae le funzioni amministrative in materia di energia di cui all'art. 14, comma 1, lettera n), relative a oli minerali e GPL, di cui all'art. 1, comma 56 della Legge 23/08/2004, n. 239 e di cui al D.Lgs. 22/02/06, n. 128, che erano state prima delegate dalla Regione alle Province;

Dato atto che il deposito di oli minerali ad uso industriale sito in Comune di Forlimpopoli (FC) – Via Ponara snc, autorizzato con Decreto n. 56/97/2-2 del 30/09/1997 e s.m.i. alla Società Romagnola Strade S.p.A. risulta costituito da:

- n° 4 serbatoi verticali (metallici fuori terra) da mc. 51,368 cad.= 205,47 mc per bitume
- un accumulo in fusti e imballi vari fino a 5 mc di oli e grassi lubrificanti; per una capacità geometrica complessiva autorizzata di 210,47 mc;

e che fanno inoltre parte del deposito:

- un impianto di produzione emulsione bituminosa costituito da, vasca dosaggio acqua (acqua prelevata dalla rete idrica), vasca dosaggio bitume (prelevato da una delle cisterne bitume da 51,368 mc sopra citate), mulino colloidale e pompa emulsione;
- un silo per il prodotto finito (emulsione bituminosa) da 17 mc;
- una pompa per scarico bitume da autobotte a cisterne bitume;
- la tubazione di collegamento tra le cisterne del bitume e l'impianto di produzione del conglomerato bituminoso;

Considerato che con note del 08/06/2023, acquisite agli atti di Arpae con PG/2023/100463 e PG/2023/100467 del 08/06/2023, la Società Romagnola Conglomerati S.r.l. in qualità di nuova proprietaria del deposito di oli minerali di cui all'oggetto, in forza dell'atto di compravendita del 28/12/2017 n. 150.168 di repertorio e n. 25.024 di raccolta e dell'atto di cessione del ramo d'azienda del 28/12/2017 n. 150.167 di repertorio e n. 25.023 di raccolta, ha inoltrato istanza di autorizzazione alla variazione in misura superiore al 30% della capacità di stoccaggio del deposito oli minerali ad uso industriale sito in Comune di Forlimpopoli (FC) – Via Ponara snc, ai sensi dell'art. 1 comma 56 lettera b) Legge 23/08/2004, n. 239;

Preso atto che la Ditta ha dichiarato l'intenzione di modificare il deposito esistente come di seguito riportato:

- rimozione di n. 4 serbatoi verticali (metallici fuori terra) esistenti da mc. 51,368 cad. = 205,47 mc complessivi per bitume;
- rimozione del sistema di formazione delle emulsioni costituito da cisterna bitume, cisterna acqua, mulino colloidale, pompa emulsione e prodotto finito;
- installazione di n. 1 serbatoio verticale (metallico fuori terra) da mc. 100 per bitume;
- installazione di n. 2 serbatoi verticali (metallici fuori terra) da mc. 50 cad.= 100 mc per bitume;
- installazione di n. 1 impianto produzione emulsione bituminosa (non infiammabile);
- installazione di n. 1 serbatoio di stoccaggio acqua da 10 mc;
- installazione di n. 1 serbatoio di stoccaggio emulsione (non infiammabile) da 17 mc;
- rimozione dell'accumulo in fusti e imballi vari fino a 5 mc di oli e grassi lubrificanti;

Tenuto conto che l'emulsione bituminosa rientra nella definizione di "oli minerali", di cui all'art.1 comma 8 lettera c) della L. 239/2004 e smi, e che pertanto debba essere ricompresa nell'autorizzazione del deposito di oli minerali;

Evidenziato che, a seguito della modifica richiesta, si ottiene la seguente configurazione finale per quanto riguarda il deposito oli minerali:

- n. 1 serbatoio verticale (metallico fuori terra) da mc. 100 per bitume;
- n. 2 serbatoi verticali (metallici fuori terra) da mc. 50 cad.= 100 mc per bitume;
- n. 1 serbatoio verticale (metallico fuori terra) da 17 mc. per emulsione bituminosa;

con capacità geometrica complessiva del deposito di 217 mc;

Tenuto conto che la modifica richiesta dalla Società Romagnola Conglomerati S.r.l. necessita di autorizzazione da parte di Arpae – S.A.C. di Forlì-Cesena in quanto la variazione della capacità di stoccaggio richiesta è superiore al 30% della capacità autorizzata;

Considerato che con nota del 15/06/2023, acquisita al protocollo di Arpae con PG/2023/105027, Arpae – S.A.C. di Forlì-Cesena:

- ha dato comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo a far data dal 08/06/2023, relativo alla suddetta richiesta, da concludersi entro sette mesi da tale data;
- ha richiesto i pareri di rispettiva competenza agli Enti interessati dal suddetto procedimento amministrativo (Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Forlì-Cesena, Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli – Ufficio delle Dogane di Forlì-Cesena, Comune di Forlimpopoli e Comune di Bertinoro) ai sensi delle procedure di cui agli artt. 4 e 6 del D.P.R. 420/94 e all'art. 2 della L. 460/65, per il rilascio dell'autorizzazione alla variazione del deposito in oggetto da parte della medesima Agenzia;
- ha precisato ai suddetti Enti di trasmettere eventuali richieste di integrazioni alla documentazione prodotta a corredo della suddetta istanza per il successivo inoltro alla Società Romagnola Conglomerati S.r.l.;
- ha evidenziato che ai sensi del comma 1 dell'art. 4 "Misure urgenti in materia di sospensione dei procedimenti e dei termini amministrativi" del Decreto-Legge 1° giugno 2023, n. 61 recante "*Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023*", risultano sospesi per il periodo dal 01/05/2023 al 31/08/2023 tutti i termini ordinatori o perentori nei confronti dei soggetti che alla data del 01/05/2023 avevano la residenza, il domicilio ovvero la sede legale o la sede operativa nei territori indicati nell'Allegato 1 al decreto, tra cui anche il Comune di Forlimpopoli e il Comune di Bertinoro;
- ha comunicato che la Società richiedente, con nota del 14/06/2023 assunta al PG/2023/104620, ha manifestato l'urgenza di giungere celermente alla conclusione del procedimento al fine di poter avviare i lavori e di non perdere così i finanziamenti ottenuti per realizzare la sostituzione del parco serbatoi del bitume oggetto della presente modifica;
- ha richiesto agli Enti chiamati ad esprimersi all'interno del procedimento, ai sensi di quanto indicato al comma dell'art. 4 D.L. 61/23, di assicurare, nei limiti del possibile, la trasmissione delle eventuali richieste di integrazioni e dei pareri di competenza, prima delle scadenze stabilite dalla normativa e comunicate nella nota di avvio PG/2023/105027 del 15/06/2023, in modo da giungere ad una celere conclusione del procedimento;

Considerato inoltre che con nota PG/2023/108525 del 21/06/2023 Arpae SAC di Forlì-Cesena ha richiesto una relazione tecnica istruttoria al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena di Arpae;

Evidenziato a riguardo, che l'art. 4, comma 8 del D.P.R. 420/94 stabilisce che *"Il comune esprime una valutazione di conformità dei progetti di costruzione degli impianti alle previsioni dei piani regolatori. Nelle opere previste dall'art. 2, lettere b) e d), il parere di conformità verrà richiesto qualora le stesse comportino occupazione di nuove aree. L'eventuale temporanea indisponibilità del suolo non costituisce pregiudizio nel proseguimento dell'iter istruttorio. La concessione verrà tuttavia rilasciata solo quando sia comprovata la disponibilità del suolo stesso. Il parere del comune costituisce valutazione preliminare ai fini del rilascio delle autorizzazioni previste dall'art. 216 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (testo unico delle leggi sanitarie) e dalla legge 10 maggio 1976, n.319, e successive modificazioni."*;

Considerato inoltre che con note del 30/06/2023 acquisite al protocollo di Arpae con PG/2023/115314 e PG/2023/115733 del 03/07/2023 la Società Romagnola Conglomerati S.r.l. ha trasmesso documentazione integrativa volontaria a completamento della suddetta istanza;

Preso atto che:

1. con nota prot. n. U.0006082 del 05/05/2023, acquisita al protocollo di Arpae con PG/2023/109617 del 22/06/2023, il Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Forlì-Cesena ha espresso parere definitivo favorevole per quanto di competenza alla realizzazione del progetto antincendio, da cui risulta in particolare che *"prima di avviare l'esercizio dell'attività, il responsabile è tenuto a presentare segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) presso questo Comando, ai sensi dell'art. 4 del DPR 151/11. Ogni modifica delle strutture o degli impianti, oppure delle condizioni di esercizio dell'attività, che comporti una modifica delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, obbliga il responsabile dell'attività a riavviare le procedure di cui agli artt. 3 o 4 del DPR 151/11."*;
2. con nota prot. n. 0008690, pervenuta in data 30/06/2023, acquisita al protocollo di Arpae con PG/2023/115602 del 03/07/2023, l'Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli – Ufficio delle Dogane di Forlì-Cesena, tenuto conto delle vigenti disposizioni fiscali che regolano l'attivazione e l'esercizio dei depositi privati di prodotti energetici e di oli lubrificanti, ha espresso parere favorevole all'installazione del deposito in oggetto relativamente al solo profilo tecnico-fiscale;
3. con nota prot. n. 12920/2023 del 04/07/2023, pervenuta in data 04/07/2023, acquisita al protocollo di Arpae con PG/2023/117088 del 05/07/2023, il Comune di Forlimpopoli – 6° Settore Edilizia Privata ha comunicato quanto segue:
" - in data 03/05/2023 con prot. 8452 è stata presentata SCIA con inizio lavori differito, da parte di Romagnola Conglomerati S.r.l. per la rimozione di impianti tecnologici e loro sostituzione con delocalizzazione in altra area interna al lotto.
- è tutt'ora in corso l'istruttoria per l'aspetto edilizio e con nota prot. 12805 del 03/07/2023 sono state richieste delle integrazioni, da parte del tecnico istruttore, di carattere non sostanziale relativo al procedimento in essere ed è già stato fissato l'appuntamento con il tecnico referente per il 13/07/2023.
- Vista la Legge Regionale 30 luglio 2013 n. 15 e successive modifiche e integrazioni;
- Visti gli strumenti urbanistici e il Regolamento Urbanistico Edilizio vigente;
- Visti gli elaborati di progetto e i documenti allegati alla segnalazione di cui sopra;
Per quanto sopra riportato e per quanto di competenza, non si rilevano ostacoli all'avanzamento del procedimento.";
4. con nota prot. n. 13352/2023 del 05/07/2023, pervenuta in data 05/07/2023, acquisita al protocollo di Arpae con PG/2023/118184 del 06/07/2023, il Comune di Bertinoro - V Settore Governo del Territorio - Sportello Unico - Servizio Autorizzazioni Ambientali ha comunicato quanto segue:
"Con riferimento alla nota trasmessa da Arpae SAC avente all'oggetto "Legge 23 agosto 2004, n. 23, D.P.R. 420/94 e ss.mm.ii.. Società Romagnola Conglomerati S.r.l., con sede legale a Bertinoro (FC), via Ponara n. 124. Domanda di autorizzazione alla variazione in misura superiore al 30% della capacità di stoccaggio del deposito oli minerali ad uso industriale sito in Comune di Forlimpopoli (FC) - via Ponara snc. Comunicazione avvio del procedimento e richiesta parere" (acquisita al prot. com.le n. 11901 del 16.06.2023);
Visti gli elaborati di progetto e i documenti allegati alla nota di cui sopra;
Preso atto che:
- l'area su cui sorge lo stabilimento della Società Romagnola Conglomerati S.r.l. ricade in parte nel Comune di Forlimpopoli, in parte nel Comune di Bertinoro;
- l'intervento di rimozione serbatoi e di installazione nuovi serbatoi ricade in Comune di Forlimpopoli;

Vista la nota trasmessa dal Comune di Forlimpopoli (acquisita al prot. com.le n. 13285 del 05.07.2023) che comunica di non rilevare per quanto di competenza motivi ostativi all'avanzamento del procedimento; Visti gli strumenti urbanistici e il Regolamento Urbanistico Edilizio vigente; si comunica che non si rilevano motivi ostativi all'intervento in oggetto."

Considerato che con nota del 24/07/2023, acquisita al protocollo di Arpae con PG/2023/127937, il Servizio Territoriale di Forlì-Cesena di Arpae – Area Prevenzione Ambientale Est ha trasmesso la propria relazione tecnica istruttoria esprimendo le seguenti considerazioni:

"...omissis..."

Emissioni in atmosfera

Si dà atto innanzitutto che il riscaldamento dei serbatoi non verrà più effettuato tramite olio diatermico riscaldato dalla caldaia esistente da 697 kW, ma elettricamente. Pertanto l'emissione E2 della caldaia verrà eliminata.

...omissis..."

I tre serbatoi a destra costituiscono il deposito di bitume, mentre le apparecchiature sulla sinistra servono a lavorare e stoccare l'emulsione bituminosa.

Lo sviluppo di vapori derivanti sia dal bitume riscaldato che dalla lavorazione dello stesso può avvenire attraverso varie vie di seguito descritte.

Gli sfiati presenti nei 3 serbatoi di bitume vergine sono convogliati verso un sistema di filtrazione a carboni attivi presente vicino al serbatoio di bitume da 100 mc.

Gli sfiati provenienti dai serbatoi sono necessari per equilibrare le condizioni di pressione interna ed esterna durante il riscaldamento del bitume, attraverso resistenze elettriche, viene mantenuto ad una temperatura di 160°C per essere lavorato.

Durante il carico dei serbatoi l'azienda dichiara che attraverso un sistema di recupero solventi presente, l'aria spostata dal bitume caricato sui serbatoi rientra nella cisterna dell'automezzo che effettua il caricamento; questa condizione non genera l'emissione di vapori e odorigeni ed il coinvolgimento dei carboni attivi.

Qualora dovesse presentarsi la condizione di caricare il bitume da automezzi non dotati di impianto di recupero solventi, la fuoriuscita degli sfiati sarà trattata dal filtro a carboni attivi

Si può consigliare, se tecnicamente possibile, la predisposizione di guardie idrauliche presso i troppi pieni alla base dei serbatoi; l'azienda argomenta che la chiusura dei troppi pieni avviene attraverso clapet, ma come da esperienze precedenti, si evidenzia che un battente d'acqua di chiusura può servire a eliminare anche le residue emissioni diffuse

Un ulteriore punto di emissione possibile di vapori è costituito dallo sfiato della vasca di dosaggio del bitume che è collegata al filtro a carboni attivi.

L'azienda ha presentato una relazione nel merito delle condizioni operative di utilizzo del filtro a carboni attivi e delle modalità di controllo della loro efficienza di adsorbimento. Questa relazione prevede il controllo del peso del filtro a carboni attivi mediante cella di carico e, ad un aumento del peso del 15%, dovrà essere prevista la sostituzione del carbone attivo.

Come indicato dall'azienda, il peso del carbone attivo vergine nel filtro è di 580 kg mentre la necessità di sostituzione del carbone attivo si renderà necessaria al raggiungimento dei 660 kg.

I controlli del peso del filtro, eseguiti con periodicità almeno trimestrale, dovranno essere annotati su apposito registro numerato e vidimato.

Ogni serbatoio dovrà essere dotato di valvole di sicurezza per scongiurare problemi di sovra/sotto pressione incontrollata dei serbatoi stessi o altro dispositivo equivalente.

Deposito olii minerali

La capacità geometrica complessiva del deposito passa da 210,47 mc a 200 mc. Il nuovo impianto sarà realizzato in posizione più ravvicinata rispetto all'attuale posizione della lavorazione e in prossimità della via Emilia.

Per quanto riguarda la capacità di contenimento del bacino sottostante il nuovo parco serbatoi di bitume, le dimensioni risultano idonee ed in linea con quanto prescritto dalla norma DM 31/07/34.

In considerazione di quanto dichiarato, da un tecnico abilitato, nell'attestazione dell'assenza di contaminazione, integrità e destino dei serbatoi esistenti, si ritiene che al momento dell'eventuale demolizione del bacino di contenimento del vecchio parco serbatoi debbano essere effettuate indagini ambientali sulla matrice suolo sottostante, qualora si ravvisassero evidenze di contaminazioni o perdite dal bacino stesso.

Si richiede la massima attenzione nelle operazioni di svuotamento e rimozione non solo dei serbatoi ma dell'impianto di tubazioni atte al trasferimento dei liquidi al fine di evitare episodi di potenziale contaminazione delle matrici ambientali. In questa ottica le operazioni di smantellamento dovranno essere condotte, ove tecnicamente possibile entro i bacini di contenimento sottostanti le cisterne.

Conclusioni

Non si rilevano elementi ostativi all'accoglimento della presente istanza nel rispetto delle indicazioni sopra riportate.”;

Esaminata la documentazione presentata a corredo della suddetta istanza di autorizzazione acquisita agli atti dell'Unità Sanzioni ed Autorizzazioni Ambientali Specifiche di Arpae con PG/2023/100463 e PG/2023/100467 del 08/06/2023, successivamente integrata volontariamente con PG/2023/115314 e PG/2023/115733 del 03/07/2023;

Ritenuto che, sulla base dei pareri ricevuti e della relazione tecnica istruttoria del Servizio Territoriale di Forlì-Cesena di Arpae sopra riportati, vi siano le condizioni per adottare l'autorizzazione alla variazione del deposito in oggetto;

Considerato che per la gestione in via definitiva del deposito di stoccaggio di oli minerali in oggetto nella nuova configurazione richiesta risulta pertanto necessario che la Società Romagnola Conglomerati S.r.l. richieda il relativo collaudo, ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. 429/94;

Rilevato che dalla consultazione del sito istituzionale della Prefettura di Ferrara – Ufficio Territoriale del Governo (cd. White List), effettuata dall'Unità Organizzativa “Sanzioni ed Autorizzazioni Ambientali Specifiche (FC)” di Arpae dell'Emilia-Romagna – SAC di Forlì-Cesena in data 06/07/2023, la Società Romagnola Conglomerati S.r.l. risulta iscritta fino al 25/06/2024, ai sensi dell'art. 1, commi dal 52 al 57 della Legge n. 190/2012 e del D.P.C.M. 18 aprile 2013, nell'“*Elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa*” alla “*Sez. II: Confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume*”;

Rilevato che relativamente agli oneri amministrativi previsti per l'attività relativa al rilascio della presente autorizzazione (attività “12.9.4.4” del Tariffario delle prestazioni di Arpae), si ritiene valido il versamento di importo pari a € 320,00 effettuato dalla Società Romagnola Conglomerati S.r.l. mediante pagamento del bollettino pagoPA effettuato in data 15/06/2023;

Preso atto che con nota del 14/07/2023, acquisita al protocollo di Arpae con PG/2023/123599 del 17/07/2023, la Società Romagnola Conglomerati S.r.l. ha trasmesso la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà datata 14/07/2023, con cui il legale rappresentante della medesima Azienda, al fine del rilascio del presente provvedimento autorizzativo, ha attestato di aver provveduto all'assolvimento del pagamento dell'imposta di bollo (pari a € 16,00) di cui al D.P.R. 642/1972 e s.m.i., trasmettendo la relativa scansione annullata avente identificativo n. 01211358143795 del 14/07/2023;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale del 27 Dicembre 2021 n. 2291 “Approvazione della deliberazione del Direttore Generale Arpae n.130/2021 “Revisione dell'assetto organizzativo generale dell'Agenzia per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia - Romagna (Arpae) di cui alla D.D.G. n. 70/2018” e s.m.i.;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae DEL-2022-107 del 30.08.2022 con la quale è stato conferito l'incarico Dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena Area Est alla Dott.ssa Tamara Mordenti;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. DEL-2019-96 del 23.09.2019 con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae Emilia-Romagna, incarico conferito al Dr. Cristian Silvestroni con Deliberazione del Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Est di Arpae n. DET-2020-1011 del 30.12.2020 e prorogato fino al 31.10.2023 con successiva Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2022-129 del 18.10.2022;

Dato atto che nei confronti del sottoscritto, in riferimento al procedimento relativo alla presente autorizzazione, si attesta l'assenza di conflitto d'interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6-bis della Legge n. 241/90 come introdotto dalla Legge 190/2012;

DETERMINA

1. di volturare alla Società Romagnola Conglomerati S.r.l. l'autorizzazione del deposito oli minerali ad uso industriale sito in Comune di Forlimpopoli (FC) – Via Ponara snc rilasciata alla Società Romagnola Strade S.p.A. in virtù del Decreto del Prefetto n. 56/97/2-2 del 30/09/1997 e successive modifiche ed integrazioni,
2. di autorizzare, ai sensi dell'art. 1, comma 56 della Legge 23 agosto 2004, n. 239 e del R.D.L. 2 novembre 1933, n. 1741, la Società Romagnola Conglomerati S.r.l., con sede legale a Bertinoro (FC), Via Ponara n. 124 (C.F. 04162150405), ad apportare al deposito di oli minerali ad uso industriale esistente sito in Comune di Forlimpopoli (FC) – Via Ponara snc, , le variazioni indicate in narrativa. A modifica effettuata il deposito di oli minerali in questione avrà la seguente nuova composizione:
 - n. 1 serbatoio verticale (metallico fuori terra) da mc. 100 per bitume;
 - n. 2 serbatoi verticali (metallici fuori terra) da mc. 50 cad.= 100 mc per bitume;
 - n. 1 serbatoio verticale (metallico fuori terra) da 17 mc. per emulsione bituminosa;con capacità geometrica complessiva finale del deposito di 217 mc.
3. di revocare il Decreto del Prefetto n. 56/97/2-2 del 30/09/1997 e le successive modifiche ed integrazioni in quanto sostituiti dalla presente autorizzazione;
4. di stabilire che alla Società titolare dell'autorizzazione è fatto obbligo di rispettare le **seguenti prescrizioni**:
 - 4.1 dovrà essere realizzato e poi sempre utilizzato il sistema di trattamento degli sfiati dei tre serbatoi di stoccaggio del bitume e del serbatoio di stoccaggio dell'emulsione bituminosa, proposto dalla Ditta;
 - 4.2 ogni serbatoio dovrà essere dotato di valvole di sicurezza per scongiurare problemi di sovra/sotto pressione incontrollata dei serbatoi stessi o altro dispositivo equivalente;
 - 4.3 nel corso dei lavori di modifica del deposito dovrà essere posta la massima attenzione nelle operazioni di svuotamento e di rimozione non solo dei serbatoi ma dell'impianto di tubazioni atte al trasferimento dei liquidi, al fine di evitare episodi di potenziale contaminazione delle matrici ambientali. In questa ottica, le **operazioni di smantellamento di tutte le strutture da sostituire** dovranno essere **condotte**, ove tecnicamente possibile, **entro i bacini di contenimento sottostanti le cisterne**;
 - 4.4 al momento della demolizione del bacino di contenimento del vecchio parco serbatoi dovranno essere effettuate indagini ambientali sulla matrice suolo sottostante, **qualora si ravvisassero evidenze di contaminazioni o perdite dal bacino stesso**. In tal caso la Ditta dovrà trasmettere, contestualmente alla dichiarazione di cui al successivo punto 3.5, anche una relazione, a firma di tecnico con specifiche competenze in campo ambientale, contenente gli esiti delle indagini ambientali effettuate. Nel caso in cui nel corso dei lavori di dismissione del deposito venga accertato il superamento delle CSC (concentrazioni soglia di contaminazione) di cui alla Tabelle dell'Allegato 5 alla Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m, la Ditta dovrà attivare presso l'autorità competente le procedure di bonifica dei siti contaminati definite nel Titolo V della Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
 - 4.5 dovrà essere trasmessa, **entro 3 mesi dalla rimozione dei serbatoi**, ad Arpae SAC di Forlì-Cesena (PEC: aooxfc@cert.arpa.emr.it), ad Arpae Servizio Territoriale di Forlì-Cesena (PEC: aooxfc@cert.arpa.emr.it), al Comune di Forlimpopoli – 6° Settore Edilizia Privata (PEC: protocollo@pec.comune.forlimpopoli.fc.it) e al Comune di Bertinoro - V Settore Governo del Territorio - Sportello Unico - Servizio Autorizzazioni Ambientali (PEC: protocollo@pec.comune.bertinoro.fc.it), **un'apposita dichiarazione**, a firma del legale rappresentante della Società, in cui si attesti l'avvenuta disattivazione dei serbatoi e delle relative tubazioni, si rendiconti della dismissione o meno delle aree predisposte all'accumulo di fusti e imballi vari, si rendiconti in merito all'effettuazione delle operazioni di svuotamento dei serbatoi e delle tubazioni dai fluidi o residui ancora contenuti nei manufatti, alla pulizia dei serbatoi, delle tubazioni, del conseguente corretto recupero e/o smaltimento dei rifiuti, e della loro disconnessione fisica dalle linee di erogazione/alimentazione;
 - 4.6 **i lavori di modifica del deposito** in oggetto dovranno **concludersi entro 1 anno** dalla data di rilascio della presente autorizzazione, **comunicando con PEC la data di fine lavori** ad Arpae – SAC di Forlì-Cesena (PEC: aooxfc@cert.arpa.emr.it), ad Arpae – Servizio Territoriale di Forlì-Cesena (PEC: aooxfc@cert.arpa.emr.it), al Comune di Forlimpopoli – 6° Settore Edilizia Privata (PEC:

protocollo@pec.comune.forlimpopoli.fc.it), al Comune di Bertinoro - V Settore Governo del Territorio - Sportello Unico - Servizio Autorizzazioni Ambientali (PEC: protocollo@pec.comune.bertinoro.fc.it) al Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Forlì-Cesena (PEC: com.forli@cert.vigilfuoco.it) e all'Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli – Ufficio delle Dogane di Forlì-Cesena (PEC: dogane.forli@pec.adm.gov.it);

- 4.7 **entro 6 mesi dalla data di fine lavori, pena la revoca del presente provvedimento**, la Società titolare dell'autorizzazione dovrà **richiedere** ad Arpae – SAC di Forlì-Cesena (PEC: aofc@cert.arpa.emr.it) **il collaudo** del deposito in oggetto ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. 420/94, utilizzando l'apposita modulistica presente sul sito www.arpae.it e allegando la documentazione tecnica richiesta. Si precisa, a riguardo, che non si dovrà provvedere al pagamento degli oneri di collaudo, in quanto gli stessi sono già stati versati con il pagamento del bollettino pagoPA effettuato in data 15/06/2023 in fase di presentazione dell'istanza di rilascio della presente autorizzazione;
- 4.8 la Società titolare dell'autorizzazione **non potrà condurre in via definitiva il deposito nella nuova configurazione** oggetto del presente provvedimento, **prima che lo stesso non sia stato sottoposto al collaudo**, come stabilito dall'art. 11 del D.P.R. n. 420/94, da parte della preposta "Commissione permanente di collaudo depositi di stoccaggio di oli minerali" composta dai rappresentanti del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Forlì-Cesena, dell'Agenzia delle Dogane-Ufficio delle dogane di Forlì-Cesena e di Arpae;
- 4.9 conformemente a quanto prescritto dal Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Forlì-Cesena con parere prot. n. U.0006082 del 05/05/2023, acquisita al protocollo di Arpae con PG/2023/109617 del 22/06/2023, la Società titolare dell'autorizzazione:
- 4.9.1 **a lavori ultimati** e comunque **prima di avviare l'esercizio dell'attività**, dovrà **presentare** al suddetto Comando **la segnalazione certificata (SCIA) ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 151/11**;
- 4.9.2 in caso di **modifica delle strutture o degli impianti**, oppure delle **condizioni di esercizio** dell'attività, che comportino una modifica delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, dovrà **riavviare le procedure di cui agli artt. 3 o 4 del D.P.R. 151/11**;
- 4.10 il deposito di oli minerali in oggetto, così come modificato con il presente atto, dovrà essere mantenuto costantemente in efficienza ed in perfetto stato di conservazione;
5. di **raccomandare** che la Ditta, per il sistema di trattamento degli sfiati dei serbatoi di cui al precedente punto 4.1, valuti l'opportunità, nel caso in cui sia tecnicamente possibile, di predisporre guardie idrauliche presso i troppo pieni alla base dei serbatoi (l'azienda ha argomentato che la chiusura dei troppo pieni avviene attraverso clapet, ma come da esperienze precedenti, si evidenzia che un battente d'acqua di chiusura può servire a eliminare anche le residue emissioni diffuse);
6. di dare atto che successivamente al perfezionamento di questa autorizzazione a seguito dell'effettuazione del suddetto collaudo, le eventuali ulteriori modifiche del deposito in oggetto, che comportino **variazione inferiore al 30% della capacità complessiva autorizzata** di stoccaggio di oli minerali, potranno essere liberamente effettuate dalla Società titolare della medesima autorizzazione nel rispetto delle normative vigenti in materia ambientale, sanitaria, fiscale, di sicurezza e di prevenzione incendi. Nell'eventualità della realizzazione di tali variazioni, si richiede alla Società titolare dell'autorizzazione di fornire ad Arpae – SAC di Forlì-Cesena una **preventiva comunicazione** che consenta di mantenere aggiornato il quadro descrittivo del deposito e che attesti di aver adempiuto a quanto richiesto dalle normative sopra evidenziate. Nel caso particolare in cui tali modifiche comportino la dismissione del serbatoio esistente, la Società titolare dell'autorizzazione dovrà svolgere adeguati accertamenti volti a verificare che l'utilizzo degli stessi non abbia causato contaminazioni delle matrici ambientali;
7. di dare atto che eventuali ulteriori future modifiche del deposito che comportino **variazione pari o superiore al 30% della capacità complessiva autorizzata** di stoccaggio di oli minerali e la **dismissione completa** del deposito dovranno essere oggetto di una **preventiva autorizzazione** da richiedere ad Arpae – SAC di Forlì-Cesena ai sensi di quanto disposto dall'art.1, comma 56, lettere b) e d) della L. 23/08/2004, n. 239;
8. di dare atto che la presente autorizzazione ha valore esclusivamente ai fini di quanto specificato nella Legge 23 agosto 2004, n. 239 e non esonera la Società titolare della stessa da ogni successivo

adempimento di legge a fini edificatori, ambientali, sanitari, fiscali, di sicurezza e di prevenzione incendi. In relazione agli aspetti edilizi, non oggetto della presente autorizzazione;

9. di dare atto, altresì, che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della legge n. 241/1990;
10. di fare salvi i diritti di terzi ai sensi di legge;
11. di stabilire inoltre che copia del presente atto verrà trasmessa alla Ditta, all'Agenzia Dogane e Monopoli – Ufficio delle Dogane di Forlì-Cesena, al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Forlì-Cesena, all'Arpae Servizio Territoriale di Forlì-Cesena, al Comune di Forlimpopoli e al Comune di Bertinoro;
12. di dare atto che:
 - il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
 - il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di Arpae;
 - ai sensi del Reg. (UE) 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di Arpae e il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Dirigente di Arpae SAC territorialmente competente;
13. di avvertire che avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro i termini di legge ai sensi del D.Lgs. n. 104 del 02.07.2010, decorrenti dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni decorrenti dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

Per la Dirigente del
Servizio Autorizzazioni e Concessioni
di Forlì-Cesena – Area Est
Dr.ssa Tamara Mordenti

Il Titolare dell'Incarico di Funzione
"Sanzioni ed Autorizzazioni Ambientali Specifiche (FC)"
Dr. Cristian Silvestroni*

*Firmato digitalmente secondo la normativa vigente

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.